



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
MILANO**

# **Disegni e modelli nazionali, comunitari e internazionali**

Guide sulla Proprietà Industriale

*A cura di:*

**Camera di Commercio di Milano**

***Area Sviluppo delle Imprese***

***Ufficio Brevetti e Marchi***

*Dicembre 2007*

**Camera di Commercio di Milano  
Ufficio Brevetti e Marchi**

Via Camperio 3  
20123 Milano  
Tel. +39 02 8515.5362  
Fax. + 39 02 8515.5631  
brevetti.mi@mi.camcom.it  
www.mi.camcom.it

**Disegni e modelli nazionali, comunitari e internazionali**

# **Disegni e modelli nazionali, comunitari e internazionali**

Guide sulla Proprietà Industriale

**Supervisione guide:**

**Guglielmo Spettante**

Responsabile dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Milano

**Autori:**

**Marco Baccan** – Laureato a Milano in Ingegneria Civile Idraulica, si è specializzato sui temi dell'innovazione nelle imprese e della Proprietà Industriale presso il MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Dal 2001 è project manager dell'area Servizi alle Imprese di Alintec Scarl dove gestisce progetti di innovazione tecnologica e svolge consulenze nell'ambito della Proprietà Industriale. Docente in diversi corsi di introduzione alla Proprietà Industriale nell'ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. È inoltre responsabile del Punto di Informazione Brevettuale di Alintec Scarl.

### La Camera di Commercio di Milano per l'innovazione

Nello scenario attuale - in cui i cambiamenti del mercato globale comportano per le imprese la costante ricerca di nuove soluzioni - sostenere la nascita e lo sviluppo di idee innovative e promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie significa favorire un miglioramento della capacità competitiva e della produttività del sistema economico e, in ultima analisi, del territorio. Per questo la Camera di Commercio di Milano - al centro di quello straordinario addensamento produttivo, umano e culturale rappresentato dalla provincia ambrosiana, che vede protagoniste attive oltre 320.000 imprese - ha posto il tema dell'innovazione tra le priorità della sua azione di promozione e sviluppo del sistema economico e sociale.

#### Obiettivi

In particolare, la Camera di Commercio di Milano - *innovando il proprio modo di fare innovazione* - intende promuovere la costruzione di network virtuosi di conoscenze, specializzazioni e competenze per rendere diffuso e accessibile il grado di innovazione del sistema, facilmente fruibile soprattutto da parte di quelle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema imprenditoriale.

#### Le principali attività per l'innovazione

Le azioni intraprese in questi anni hanno puntato a:

- diffondere la cultura dell'innovazione e facilitare il trasferimento tecnologico;
- stimolare e sostenere l'innovazione nelle imprese con interventi diretti;
- promuovere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti a difesa della Proprietà Intellettuale

***L'attività di sensibilizzazione alle tematiche dell'innovazione*** viene realizzata attraverso una serie di servizi di informazione, formazione e assistenza promossi in maniera sempre più capillare e decentrata sul territorio e tarati sulle esigenze specifiche delle diverse tipologie d'impresa. Diversi, inoltre, sono gli eventi realizzati per tenere vivo il dibattito su questi temi, alcuni ideati nell'ambito del Forum Net Economy, un luogo di incontro e di coordinamento per incentivare lo sviluppo del sistema locale della new economy, costituito nel 2002 da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Milano.

Tramite l'Azienda Speciale INNOV-Hub, la Camera di Commercio di Milano assiste le imprese nel reperimento di fondi destinati all'innovazione. Dal 1° gennaio 2008 la rete degli Euro Info Centre e Innovation Relay Centre sono state unificate in un'unica nuova rete comunitaria a supporto delle imprese e dell'innovazione, Enterprise Europe Network, a cui la Camera di Commercio partecipa all'interno del consorzio Simpler composto da partner della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

***Il sostegno diretto alle piccole e medie imprese milanesi*** per incentivare l'introduzione di prassi innovative viene attuato tramite lo strumento tipico dei bandi di contributo, un'attività consolidata e centrale della Camera di Commercio che ha impegnato negli anni in questo campo risorse importanti: dal 2003 al 2006 sono stati complessivamente erogati più di 11 milioni e mezzo di euro di cui hanno beneficiato oltre 2600 imprese. In questa attività un impegno costante è stato quello di creare sinergie con altre Istituzioni (Comune e provincia di

Milano, Regione Lombardia) e promuovere iniziative sempre più mirate ad aspetti specifici e prioritari per la crescita aziendale. Sono state, così, progettate misure per favorire la nascita di nuove imprese innovative e creative, l'adozione di processi di brevettazione europea e internazionale, la promozione di innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione.

Nel 2006, nell'ambito dell' Accordo di Programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo è stato sperimentato nella sua prima edizione il "Bando innovazione per la competitività delle imprese lombarde", a cui ha partecipato anche la Provincia di Milano. Il bando ha messo a disposizione delle PMI della provincia di Milano 13 milioni di euro (di cui 4 milioni e mezzo l'impegno camerale) e ha registrato la partecipazione di quasi 800 imprese.

Nel corso del 2006 e del 2007 sono stati avviati diversi progetti "pilota" finalizzati a promuovere nuove forme di partnership fra la Camera di Commercio di Milano e accreditate società di livello internazionale, quali Pera Group, Global Startups, Material Connexion e Fondazione Steinbeis. Questi progetti hanno coinvolto complessivamente più di 1.000 imprese milanesi e lombarde, di settori e tipologie diverse.

Nelle attività di promozione della Camera di Commercio, particolare importanza rivestono, infine, gli ***strumenti a difesa della proprietà intellettuale***.

La provincia di Milano, infatti, detiene il primato italiano del numero di domande di brevetto per invenzione depositate, sia nazionali che internazionali. L'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, oltre ad essere lo sportello (anche telematico) di ricezione delle domande per la concessione di un brevetto o la registrazione di un marchio, ha creato un centro PatLib per facilitare l'accesso all'informazione brevettuale e mettere a disposizione del pubblico uno spazio (anche virtuale) per le ricerche assistite negli archivi internazionali di brevetti e marchi. L'obiettivo perseguito è quello di diffondere e valorizzare gli strumenti a disposizione delle imprese a difesa del capitale intellettuale, sia con incentivi diretti, sia con i servizi di ricerca brevettuale e di informazione e/o assistenza in materia di proprietà intellettuale.

## INDICE

<b>1 Disegni e Modelli .....</b>	<b>8</b>
1.1 Cosa sono .....	8
1.2 A che cosa servono.....	8
1.3 Perché proteggere i disegni e i modelli.....	9
1.4 Che differenza c'è tra un disegno e un marchio.....	9
1.5 Quali sono i requisiti per la registrazione.....	9
1.5.1 Novità.....	9
1.5.2 Carattere individuale.....	10
1.5.3 Liceità.....	10
1.6 Cosa non può essere protetto .....	10
1.7 Come si verificano i requisiti per la registrazione .....	11
1.8 Quali sono i limiti di tutela del disegno e del modello.....	11
1.8.1 Temporale .....	11
1.8.2 Territoriale.....	11
1.8.3 Altre limitazioni.....	12
1.9 Come si classificano i disegni.....	12
<b>2 Chi può registrare un disegno industriale.....</b>	<b>12</b>
2.1 Diritti conferiti dalla registrazione.....	12
2.2 Diritti conferiti da altre forme di protezione.....	13
2.2.1 Modello di utilità.....	13
2.2.2 Il diritto d'autore .....	13
2.3 Estinzione del “diritto del disegno industriale” .....	14
<b>3 Come si fa a depositare un disegno o un modello in Italia.....</b>	<b>14</b>
3.1 La procedura di registrazione in Italia .....	14
3.2 Quanto costa registrare un disegno in Italia .....	15
<b>4 Come si fa a depositare un disegno o un modello all'estero .....</b>	<b>16</b>
4.1 Accordi internazionali .....	17
4.1.1 La Convenzione di Parigi.....	17
4.1.2 Il Regolamento CE 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari.....	17
4.1.3 L'Accordo dell'Aja.....	18
4.2 Le registrazioni nazionali .....	18
4.3 I disegni e modelli internazionali.....	18

4.4 I disegni e modelli comunitari.....	19
4.4.1 Disegno comunitario non registrato.....	19
4.4.2 Disegno comunitario registrato.....	20
<b>5 ALLEGATI.....</b>	<b>21</b>
Indirizzi internet.....	21
Istruzioni per il deposito di una domanda di registrazione di un disegno industriale	22

# 1 Disegni e Modelli

## 1.1 Cosa sono

Ai fini della tutela della proprietà industriale, i termini “disegni e modelli” sono tipicamente riferiti agli aspetti estetici o decorativi del prodotto. In particolare si possono distinguere:

- 🔸 i **Modelli Industriali**, definiti da creazioni tridimensionali, ad esempio le forme che attribuiscono un aspetto caratteristico ai prodotti senza che l'applicazione di tali forme producano effetti tecnici;
- 🔸 i **Disegni Industriali**, definiti da creazioni bidimensionali, quali decorazioni, figure, linee o colori, che conferiscono ai prodotti un aspetto particolare senza che, anche in questo caso, producano effetti tecnici;

Il disegno industriale può essere anche la combinazione delle precedenti caratteristiche.

Il Codice della proprietà industriale definisce “**prodotto**” un qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Un “**prodotto complesso**” è da intendersi invece quale prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

## 1.2 A che cosa servono

I disegni e i modelli industriali rappresentano un importante strumento che consente all'impresa di rendere più “attraenti” i propri prodotti sul mercato tramite l'aspetto estetico.

L'impiego di disegni e modelli ha rilevanza per una vasta gamma di prodotti dell'industria e del commercio, della moda e dell'artigianato. Si spazia da prodotti complessi e di utilizzazione singolare o esclusiva, quali macchinari, strumenti tecnici o medici, strutture architettoniche, veicoli e motori, fino ad articoli semplici e di uso comune, accessori per la casa, elettrodomestici, mobili e giocattoli, oltre ad articoli di interesse del settore moda, orologi, gioielli ed altri beni di lusso, scarpe e motivi dei tessuti. I disegni industriali rivestono inoltre importanza anche in materia di packaging di nuovi prodotti.

Tramite la creazione di modelli e di disegni che generano prodotti esteticamente più “attraenti” di altri, l'impresa può:

- 🔸 **generare utile** attraverso la vendita di un prodotto esteticamente più appetibile;
- 🔸 far **crescere il valore** d'impresa;
- 🔸 **rafforzare** la propria posizione **di mercato**.



### 1.3 Perché proteggere i disegni e i modelli

Se l'impresa investe forti somme di denaro per ideare, creare un prodotto con maggior pregio estetico più "appetibile" di altri prodotti presenti sul mercato, ha anche la necessità di proteggersi da eventuali imitazioni.

Il modo più efficace per proteggere l'aspetto ornamentale è la **registrazione del disegno o del modello industriale**.

La registrazione costituisce per le aziende un valido strumento per proteggere e sfruttare i risultati degli sforzi creativi innovativi a livello estetico, permettendo di:

- ✔ **sfruttare in esclusiva** il proprio disegno;
- ✔ **evitare che terzi possano riprodurre il disegno** senza l'autorizzazione del titolare;
- ✔ permettere il **ritorno degli investimenti** realizzati nelle fasi di creazione del disegno innovativo;
- ✔ **entrare in nuovi mercati** attraverso le **licenze**.

### 1.4 Che differenza c'è tra un disegno e un marchio

Una forma può essere registrata come marchio solo nel caso sia "inconsueta, arbitraria e di mera fantasia" e che non assolva compiti estetici o funzionali o di utilità. Mentre una forma può essere registrata come disegno o modello se l'effetto è essenzialmente estetico. In sostanza se la forma ha come effetto principale quello di distinguere il prodotto da quelli dei concorrenti si cadrà ad esempio nel marchio di forma, se invece avesse come effetto principale quello estetico allora si cadrà nel disegno o modello.

Ad esempio la famosa bottiglia tronco conica dell'aperitivo Campari Soda è protetto dal marchio in quanto la forma è stata ritenuta di fantasia piuttosto che connessa a funzioni ornamentali e funzionali.

### 1.5 Quali sono i requisiti per la registrazione

In Italia il Codice di proprietà industriale stabilisce che un disegno o modello possa essere registrato a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

#### 1.5.1 Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità<sup>1</sup>, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

---

<sup>1</sup> Vedi la Convenzione di Parigi al capitolo 4.1.1

Per essere considerato registrabile il disegno o modello non deve quindi essere stato precedentemente portato alla conoscenza del pubblico, ad esempio attraverso la riproduzione su un catalogo dei prodotti aziendali o tramite la vendita del prodotto stesso.

Il Codice di proprietà industriale stabilisce tuttavia che non siano da considerarsi situazioni di divulgazione le eventualità in cui:

- 🔴 il disegno o modello sia stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza;
- 🔴 la divulgazione sia avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali;
- 🔴 il disegno o modello sia divulgato dall'autore, o lo stesso ne rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.

L'opportunità concessa dalla legislazione di rendere accessibile al pubblico il modello o disegno nei dodici mesi antecedenti la registrazione è nota come “**periodo di grazia**”. Occorre tuttavia sottolineare che questa non è una possibilità concessa in tutti i Paesi ed è pertanto consigliabile tenere il disegno o modello segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione.

### **1.5.2 Carattere individuale**

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Si vuole precisare che il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto se:

- 🔴 il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- 🔴 le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità

### **1.5.3 Liceità**

Il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

## **1.6 Cosa non può essere protetto**

Il Codice della proprietà industriale oltre a definire i requisiti necessari per la registrazione indica anche i casi in cui i disegni o modelli non possano costituire oggetto di registrazione, ovvero nelle situazioni in cui le

caratteristiche dell'aspetto del prodotto:

- ✶ rispondano esclusivamente alle funzioni tecniche di un prodotto;
- ✶ debbano essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione;
- ✶ incorporino segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato;
- ✶ non siano visibili durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale (nel caso in cui la protezione fosse richiesta per uno o più componenti di un prodotto complesso).

### 1.7 Come si verificano i requisiti per la registrazione

Prima di presentare una domanda di registrazione di un disegno o di un modello, si consiglia di fare una verifica preliminare al fine di assicurarvi che il disegno che si intende utilizzare non sia stato già precedentemente registrato da un'altra azienda.

La verifica viene fatta tramite una **ricerca di anteriorità**. Anche per una registrazione in Italia, è consigliabile effettuare una ricerca non solo tra i disegni nazionali italiani, ma anche tra i disegni comunitari e quelli internazionali che hanno efficacia in Italia. È importante ricordare che la ricerca di anteriorità permette di ridurre, ma non di eliminare completamente, il rischio di depositare un marchio già precedentemente protetto da terzi.

La ricerca può essere realizzata direttamente dal richiedente consultando le **banche dati on-line gratuite**<sup>2</sup> messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OHIM) e dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization). In alternativa è possibile avvalersi di esperti in proprietà industriale iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ([www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)).

### 1.8 Quali sono i limiti di tutela del disegno e del modello

Il diritto esclusivo attribuito al disegno o al modello è caratterizzato dall'averne un'efficacia:

#### 1.8.1 Temporale

Il **disegno o il modello** ha una **durata di 5 anni** dalla data di registrazione. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un **massimo di 25 anni**.

#### 1.8.2 Territoriale

Il disegno o il modello ha **un'efficacia territoriale limitata** ai Paesi nei quali è stato registrato;

---

<sup>2</sup> Gli indirizzi internet sono riportati in allegato nella sezione "Indirizzi internet".

### 1.8.3 Altre limitazioni

Inoltre i diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- ☞ alle **attività compiute in ambito privato**, per fini non commerciali o di sperimentazione;
- ☞ alla **riproduzione per le citazioni o per fini didattici**, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

## 1.9 Come si classificano i disegni

Come si è accennato in precedenza, i **disegni e i modelli industriali si riferiscono ad un prodotto o ad una parte di esso**. Sostanzialmente nella fase di registrazione, si deve indicare in quali classi il prodotto, in cui è contenuto il disegno da proteggere, appartiene. In Italia il sistema di classificazione adottato è quello stabilito dall'**accordo di Locarno del 1968** e da successive modifiche.

La **classificazione internazionale di Locarno** per i disegni industriali comprende una lista di 32 classi e 223 sottoclassi corredate da note esplicative e una lista dei prodotti nei quali i disegni industriali sono incorporati con le indicazioni delle classi e sottoclassi nelle quali ricadono. Questa lista contiene oltre 6300 indicazioni di differenti tipi di prodotto.

Per renderne più facile l'applicazione nell'Unione Europea, l'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno ha tradotto il contenuto della classificazione di Locarno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea dando vita alla **Classificazione Eurolocarno**.

Per approfondimenti sulla classificazione dei disegni industriali, si consiglia di consultare il sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization) ([www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno](http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno)) e il sito dell'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o OHIM - Office of Harmonization for the Internal Market) ([uami.eu.int/it/design/eurolocarno.htm](http://uami.eu.int/it/design/eurolocarno.htm))

## 2 Chi può registrare un disegno industriale

Il richiedente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. I diritti alla registrazione spettano, infatti, all'autore del disegno o del modello.

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, realizzati da dipendenti nell'ambito delle loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

### 2.1 Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il **diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso**.

Il Codice di Proprietà Industriale definisce con il termine “**utilizzo**” in particolare gli atti relativi alla fabbricazione, all'offerta, alla commercializzazione, all'importazione, all'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato.

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda è stata registrata.

## 2.2 Diritti conferiti da altre forme di protezione

I disegni e modelli, oltre a beneficiare della tutela descritta in precedenza, possono essere protetti attraverso altre forme di protezioni.

### 2.2.1 Modello di utilità

Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce anche l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno industriale, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. Per approfondimenti sul “Modello di Utilità” si rimanda alla Guida sulla Proprietà Industriale della Camera di Commercio di Milano relativa ai Brevetti per invenzione e per Modello di Utilità.

### 2.2.2 Il diritto d'autore

In Italia è permesso la **protezione cumulativa del disegno industriale con il diritto d'autore**. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico possono essere protette ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La tutela per diritto d'autore viene riconosciuta fin dal momento della creazione dell'opera, a prescindere da qualsiasi formalità e onere di registrazione. Anche in questo caso è tuttavia necessario tenere in considerazione alcuni accorgimenti, quale mezzo di prova per la tutela dei propri diritti, come ad esempio usufruire di servizi di deposito delle opere, attraverso i quali è possibile ottenere una prova dell'esistenza delle opere con data certa.

**I diritti di utilizzazione economica** dei disegni e modelli industriali protetti con il **diritto d'autore durano in questo caso tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte** o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

Va ricordato che in molti Paesi c'è la possibilità di cumulare la protezione del disegno industriale con il diritto d'autore, in altri invece le due forme di protezione sono in alternativa.

## 2.3 Estinzione del “diritto del disegno industriale”

I diritti nascenti dalla registrazione si estinguono per:

1. **Scadenza del termine** previsto senza il deposito di una domanda di rinnovazione;
2. **Rinuncia del titolare;**
3. **Dichiarazione di nullità** qualora
  - ☞ il disegno non soddisfa i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità o rientri in una delle fattispecie espressamente escluse dal Codice della proprietà industriale ai fini della registrazione;
  - ☞ il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla;
  - ☞ il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda;
  - ☞ il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore

## 3 Come si fa a depositare un disegno o un modello in Italia

### 3.1 La procedura di registrazione in Italia

In questa parte della guida si vuole fornire un quadro generale della procedura di deposito e registrazione di un disegno o modello in Italia. Le istruzioni specifiche per il deposito della domanda sono presenti in allegato. Si consiglia comunque di consultare periodicamente le istruzioni e i moduli necessari ai fini del deposito della domanda per la registrazione direttamente presso il sito della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano (<http://www.mi.camcom.it>).

La procedura di deposito di una domanda in Italia è molto semplice e inizia con il deposito da parte del richiedente o eventualmente del suo mandatario, della domanda di registrazione direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Uff. G 10 – Via Molise, 19 – 00187 ROMA a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o presso qualunque Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Ciascuna domanda può riguardare la registrazione di più disegni e modelli (Domanda Multipla), purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale (Classificazione di Locarno).

Nella domanda, redatta su apposito modulo (Modulo O), devono essere riportati i dati relativi al richiedente, quelli dell'eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, agli autori del disegno o modello, la descrizione e le rivendicazioni, le classi per le quali si chiede la protezione e l'eventuale priorità. La descrizione in particolare non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio).

Successivamente alla fase di deposito, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi eseguirà un esame formale per rilevare eventuali elementi di irregolarità ai fini della registrazione desumibili dalle informazioni contenute nella domanda. La procedura attualmente in vigore in Italia non prevede un esame sostanziale tramite il quale si verifica il requisito di novità del disegno. Ciò significa che la procedura di registrazione italiana non dà la garanzia che non

esistano disegni o modelli anteriori identici o simili a quello registrato. Per tale motivo si consiglia al richiedente di eseguire una ricerca di anteriorità prima di procedere con le operazioni di deposito.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

### 3.2 Quanto costa registrare un disegno in Italia

I costi per la protezione di un disegno o modello si possono suddividere sostanzialmente in tre tipologie distinte:

- Costi di deposito;
- Costi di registrazione;
- Costi di rinnovazione.

Inoltre i costi sopradescritti sono formati in generale da:

- tasse governative;
- onorari dei consulenti in proprietà industriale.

Si ricorda al lettore che il richiedente della domanda di registrazione non è necessariamente obbligato a farsi rappresentare nelle fasi di deposito da un mandatario abilitato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Qualora il richiedente depositasse direttamente la domanda di registrazione, i costi coinciderebbero con le tasse governative ed i diritti di segreteria. Se i costi dei consulenti sono difficilmente quantificabili perché dipendono dai diversi onorari applicati dagli Studi Brevetti, le tasse governative sono facilmente quantificabili. Di seguito si presentano le tabelle con le tasse relative alle procedure di deposito e registrazione dei disegni o modelli singoli e multipli<sup>3</sup>.

MODELLI E DISEGNI SINGOLI	
1° quinquennio	Euro 100,00
2° quinquennio	Euro 30,00
3° quinquennio	Euro 50,00
4° quinquennio	Euro 70,00
5° quinquennio	Euro 80,00

---

<sup>3</sup> Dati aggiornati ad Aprile 2008

<b>MODELLI E DISEGNI MULTIPLI</b>	
1° quinquennio	Euro 200,00
2° quinquennio	Euro 30,00
3° quinquennio	Euro 50,00
4° quinquennio	Euro 70,00
5° quinquennio	Euro 80,00
Ai costi sopra esposti saranno da aggiungersi marche da bollo e diritti di segreteria per la ricevuta di deposito nella seguente misura:	
se richiesta copia autentica avente effetto legale	1 marca da bollo da Euro 14,62 + 1 diritto di Segreteria da Euro 43,00
se richiesta copia semplice	1 diritto di Segreteria da Euro 40,00
In caso di ritardato pagamento sul quinquennio si applica, entro i primi 6 mesi, la mora di € 100,00	
Se il deposito viene effettuato avvalendosi di un terzo incaricato (Iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato) sulla lettera d'incarico va applicata una marca da bollo da Euro 14,62.	

## **4 Come si fa a depositare un disegno o un modello all'estero**

Le imprese tipicamente svolgono un'attività rivolta ai mercati internazionali. Ciò significa che si ha interesse e necessità di proteggere con un diritto di esclusiva i propri disegni e modelli anche in altri territori oltre all'Italia laddove si ha intenzione di commercializzare i propri prodotti.

L'estensione all'estero della domanda di deposito di un disegno o di un modello non è chiaramente regolata dalla legislazione italiana o in generale nazionale ma da accordi tra Stati.

Prima di entrare nel merito delle diverse possibilità di estensione all'estero, ci sembra utile soffermarci sui principali accordi internazionali tra Stati che hanno per obiettivo la regolamentazione e la semplificazione delle procedure di registrazione dei disegni industriali, attraverso la formalizzazione di procedure unificate e condivise.

Di seguito si introdurranno la Convenzione di Parigi, il Regolamento CE sul Disegno Comunitario e l'Accordo dell'Aja per il disegno internazionale.



### 4.1 Accordi internazionali


#### 4.1.1 La Convenzione di Parigi

La Convenzione stipulata a Parigi nel 1883 stabilisce che chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione una domanda di registrazione di un disegno o modello, ha diritto, per un periodo di 6 mesi dalla data del primo deposito, a depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande in altri Paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito rivendicando la cosiddetta “priorità”. Alla Convenzione, che nel corso degli anni ha subito successivi aggiornamenti, aderiscono ad oggi 171 Paesi tra cui naturalmente l'Italia. Per approfondimenti sulla Convenzione di Parigi si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization) [www.wipo.int/portal/index.html.en](http://www.wipo.int/portal/index.html.en).

#### 4.1.2 Il Regolamento CE 6/2002 sui Disegni e Modelli Comunitari

Con il regolamento CE 6/2002 e successive modifiche del Consiglio dell'Unione Europea, si istituisce il Disegno e il Modello Comunitario, con effetto in tutta la Comunità Europea.

Con il regolamento CE 40/94, si istituisce l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market) con sede ad Alicante in Spagna il cui ruolo è quello di registrare marchi d'impresa e disegni comunitari. Ad oggi i Paesi aderenti alla Comunità Europea sono 27.



Fonte: [oami.europa.eu/it/enlargement/cctry.htm](http://oami.europa.eu/it/enlargement/cctry.htm)

### 4.1.3 L'Accordo dell'Aja

L'accordo dell'Aja è un sistema di registrazione internazionale che offre la possibilità di ottenere la protezione per disegni industriali negli Stati e nelle Organizzazioni intergovernative che aderiscono all'accordo. L'accordo è costituito da 3 trattati internazionali: il primo fu siglato a Londra nel 1934, il secondo all'Aja nel 1960 e l'ultimo a Ginevra nel 1999.

Attualmente hanno aderito 48 Paesi tra cui tutti gli Stati della Comunità Europea<sup>4</sup>.

## 4.2 Le registrazioni nazionali

Una prima modalità di estensione all'estero della domanda di registrazione di un disegno industriale consiste nel depositare una domanda nazionale corrispondente a quella originale nei Paesi esteri di interesse. Grazie alla Convenzione di Parigi, che introduce il diritto di priorità, è sufficiente aver effettuato un primo deposito in Italia per acquisire la data di priorità. Dal primo deposito della domanda di registrazione **si ha tempo 6 mesi per depositare le eventuali domande estere** ottenendo anche per queste domande la stessa data di deposito della domanda originale.

La **durata della protezione** dei disegni all'estero varia da Paese a Paese, ma in genere è **almeno di 10 anni**. Ad esempio **negli Stati Uniti d'America la durata è pari a 14 anni, nell'Unione Europea la durata è di 25 anni**.

Una volta depositate le domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo seguendo le procedure del proprio Paese. Per questo forma di deposito è assai complicato definire i costi e i tempi di registrazione.

## 4.3 I disegni e modelli internazionali

La registrazione internazionale del disegno, prevista dal Sistema dell'Aja, non porta ad ottenere un disegno avente efficacia internazionale o sovranazionale come nel caso del disegno comunitario.

La registrazione internazionale rappresenta una procedura semplificata di deposito che permette di presentare un'unica domanda presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale tramite l'amministrazione competente del Paese d'origine invece che procedere alla presentazione di tante domande di disegno quanti i Paesi di interesse. La fase di esame e di registrazione saranno effettuate dai rispettivi Uffici Brevetti e Marchi dei singoli Stati seguendo le rispettive normative nazionali.

La registrazione internazionale è disciplinata dal sistema dell'Aja, un accordo internazionale applicabile in oltre 40 Paesi.

Poiché i diversi trattati che costituiscono il Sistema dell'Aja sono differenti è opportuno, prima di procedere al deposito delle domande di registrazione, stabilire quali trattati hanno validità in ogni singolo Paese. A tal proposito si consiglia di far riferimento ad esperti di proprietà intellettuale regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

---

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>

La registrazione internazionale ha una validità iniziale di **5 anni** ed è soggetta alla legislazione nazionale vigente in ciascuno degli Stati designati, a meno di notifica al titolare del rifiuto di protezione. **La validità** della protezione **potrà essere protratta** per un ulteriore periodo di 5 anni **fino ad un massimo di 10-25 anni, in funzione della legislazione interna dei singoli Paesi.**

Anche con il disegno internazionale, come per l'estensione all'estero **si può rivendicare la priorità entro 6 mesi** dalla data del primo deposito nazionale.

Per approfondimenti sui costi e sulle modalità di registrazione internazionale si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization): [www.wipo.int/hague/en/forms/](http://www.wipo.int/hague/en/forms/).

### 4.4 I disegni e modelli comunitari

L'Unione Europea, per mezzo dei Regolamenti CE 6/2002 e CE 2245/2002, ha istituito un sistema giuridico uniforme e con carattere unitario, per tutti i Paesi aderenti, a protezione delle creazioni di prodotti industriali o artigianali.

Il disegno o modello comunitario fa riferimento all'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Il disegno comunitario possiede quindi un carattere "unitario". Ciò significa che la procedura di registrazione comprende anche le decisioni di decadenza, nullità e di uso valgono per la totalità dell'Unione Europea e non solo per i singoli Paesi aderenti.

Il regolamento distingue due tipi di disegni:

#### 4.4.1 Disegno comunitario non registrato

il diritto esclusivo di protezione si considera acquisito, in forma automatica, senza alcuna formalità e costi di deposito, nel momento in cui all'interno della Comunità sia stato reso pubblico il disegno, ossia dal momento in cui sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli utilizzatori informati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tale evento.

Questo tipo di protezione riveste un'importanza fondamentale per le imprese che abbiano necessità di rinnovare le proprie collezioni di prodotti ogni stagione (ad es. per l'industria di calzature, abbigliamento, gioielleria, giocattoli e arredamento). Tuttavia il titolare ha solo il diritto di proibire a terzi l'uso non autorizzato soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

Non viene considerata copiatura di un disegno o modello protetto l'opera che risulti realizzata, come una creazione indipendente, da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. **La protezione dura tre anni**, a decorrere dalla data in cui la creazione è stata divulgata al pubblico per la prima volta nella Comunità.

### 4.4.2 Disegno comunitario registrato

L'acquisizione di un unico ed uniforme diritto di protezione esclusiva in ambito Comunitario è subordinato dalla presentazione di una domanda necessaria per la registrazione del disegno presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante (UAMI o OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market) eletto come ufficio di amministrazione dei disegni comunitari. Al titolare è conferito il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Si ricorda che sono in particolare considerati atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. **La tutela del disegno comunitario registrato è di 5 anni rinnovabili per ulteriori periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.** Anche per il disegno comunitario si può **rivendicare la priorità entro 6 mesi** dal primo deposito nazionale.

In sintesi dunque, il modello comunitario registrato conferisce al titolare una tutela giuridica molto più efficace rispetto al modello non registrato in quanto:

- proibisce l'uso sul mercato comunitario di copie di proprie creazioni originali;
- proibisce l'uso di copie anche non intenzionali;
- proibisce l'introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un'impressione generale diversa rispetto alle proprie creazioni;
- esenta il titolare dall'onere di provare che le opere siano state create copiando il proprio disegno;
- la protezione ha una durata maggiore;

Per approfondimenti sulle modalità e sui costi relativi alla procedura di deposito e concessione di disegno comunitario si consiglia di visitare le pagine web:

<http://oami.europa.eu/it/design/default.htm>

<http://oami.europa.eu/it/design/pdf/tfeesit.pdf>

## 5 ALLEGATI

### Indirizzi internet

#### Enti e organizzazioni Italiani e internazionali

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano	<a href="http://www.mi.camcom.it">www.mi.camcom.it</a>
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)	<a href="http://www.uibm.gov.it">www.uibm.gov.it</a>
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)	<a href="http://www.wipo.int">www.wipo.int</a>
Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o HABM)	<a href="http://oami.eu.int">http://oami.eu.int</a>
Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO)	<a href="http://www.european-patent-office.org">www.european-patent-office.org</a>
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)	<a href="http://www.siae.it">www.siae.it</a>
Ordine dei consulenti in proprietà industriale	<a href="http://www.ordine-brevetti.it">www.ordine-brevetti.it</a>

#### Banche dati on-line

Disegni e modelli italiani	<a href="http://www.uibm.gov.it/uibmdev">www.uibm.gov.it/uibmdev</a>
Disegni e modelli comunitari	<a href="http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager">oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager</a>
Disegni e modelli internazionali	<a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp">www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp</a>

#### Classificazione disegni e modelli

Classificazione di Locarno	<a href="http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/index.html">www.wipo.int/classifications/locarno/en/index.html</a>
Classificazione Eurolocarno	<a href="http://oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/it/_EL_Search.cfm">oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/it/_EL_Search.cfm</a>

Informazioni sulla proprietà intellettuale	<a href="http://www.patnet.it">www.patnet.it</a> <a href="http://www.ipr-helpdesk.org">www.ipr-helpdesk.org</a> <a href="http://www.infobrevetti.camcom.it">www.infobrevetti.camcom.it</a>
--	--

## Istruzioni per il deposito di una domanda di registrazione di un disegno industriale



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA.**  
**UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**  
00187 ROMA- VIA MOLISE N° 19

**UFFICIO G2-SALA DEL PUBBLICO/PATLIB**  
00187 ROMA -VIA S. BASILIO N° 14  
Indirizzo internet <http://www.uibm.gov.it>  
Tel. 06 4705-5610 / 06 4705-5607  
FAX 06 47887779

**ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI  
DISEGNO O MODELLO (0)**

**DOVE PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda di registrazione deve essere redatta su apposito modulo (**Modulo O**)- compilabile e scaricabile dal sito internet <http://www.uibm.gov.it> e **depositata** presso una qualsiasi Camera di Commercio, Industria ,Artigianato e Agricoltura.

In alternativa la domanda può essere inviata direttamente mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

**COSA DEPOSITARE**

**N° 1(originale) + 4** copie del modulo domanda (Modulo O) e modulo O d'aggiunta (se utilizzato).

Il modulo O deve essere accompagnato dai seguenti **allegati**:

- 1) Descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni (eventuale); (n° 1 copia)
- 2) Disegni o Foto del modello o disegno (n° 1 copia);
- 3) Ricevuta del pagamento dei diritti all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi sul c/c postale n. 668004 per gli importi indicati sulla tabella A);
- 4) Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito.(vedi sito internet CCIAA provinciale <http://www.xx.camcom.it> dove xx =sigla automobilistica provincia).  
**-euro 40 oppure euro 43 + una marca da bollo di 14,62 (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito).**
- 5) Lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, (se è stato nominato un mandatario abilitato);
- 6) Designazione dell'inventore (eventuale);
- 7) Documento di priorità (eventuale);

## ALLEGATI

### 1. LA DESCRIZIONE DEL MODELLO (EVENTUALE)

La descrizione deve essere allegata alla domanda, quando si ritiene **utile** per la realizzazione del modello o disegno; quindi per definire meglio le caratteristiche visibili che s'intendono rivendicare.

Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcun'intestazione di ditta.

Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari.

La descrizione deve essere composta da:

3. TITOLO
3. TESTO
3. RIVENDICAZIONI

#### 1.1) TITOLO

La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO del modello identico a quello riportato nella domanda e deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello ,se trattasi di deposito multiplo,cioè più modelli o più disegni,iniziare il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di modelli o disegni da brevettare) modelli/disegni:

DESCRIZIONE del modello/disegno avente per TITOLO:

“  
.....  
.....”,  
a nome di .....residente in ( o con sede  
in).....Via.....n....., di  
nazionalità.....  
depositata in data..... con il  
n.....”.

#### 1.2.) TESTO

Il testo deve:

- ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei modelli o disegni che verranno successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il modello proposto ;
- elencare le tavole, relative alla rappresentazione grafica del modello, in modo che devono essere numerate progressivamente:

tav. 1 rappresenta il modello (numero....) in .....( ad es. sezione o pianta ecc.)

tav. 2 “ “ “ “ “ “ “

- riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate,le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento,descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo .



### 1.3.) RIVENDICAZIONI

Il testo deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI; ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno.

Le rivendicazioni determinano la portata ed i limiti del brevetto richiesto.

Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l'enunciazione del titolo, ad esempio ,un modello dal titolo :”Poltrona con spalliera anatomica”

- 1) Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata ....;
- 2) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazione precedente, caratterizzata da....;
- 3) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazioni precedenti, caratterizzata da....;
- 4) Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all'esaurimento delle caratteristiche).

## 2. DISEGNI

I disegni dei modelli, che devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno 2 cm; i disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati.

I disegni possono essere sostituiti da riproduzioni fotografiche o litografiche del modello o, nel caso di modelli bidimensionali, dai campioni.

Se il/i colore/i sono caratterizzanti del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel/nei colore/i rivendicati.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

## 3. DIRITTI DI SEGRETERIA

**Prima** del deposito della domanda di disegno o modello devono essere corrisposti i diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito. (vedi sito internet CCIAA provinciale <http://www.xx.camcom.it> dove xx =sigla automobilistica provincia) **Ad esempio** Camera di Commercio di Roma- Via Capitan Bavastro n. 116 n°c/c postale **33692005**).

## 4. DIRITTI DI DEPOSITO e MANTENIMENTO IN VITA

I diritti, da pagarsi secondo la tabella A) deve essere effettuato possibilmente su modello a tre tagliandi ,specificando la causale di versamento .

Il suddetto versamento deve essere eseguito prima del deposito della domanda.

Il diritto di deposito vale cinque anni .

Il pagamento dei diritti per i quinquenni successivi al primo dev'essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda secondo gli importi indicati nella tabella A) sempre sul c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara; copia del bollettino di pagamento deve essere consegnata alle CCIAA.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del diritto di mora (vedi TAB A ).

Il pagamento dei diritti per i quinquenni successivi al primo è altresì ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di registrazione per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

## 5. DEPOSITO POSTALE

Se il deposito è effettuato direttamente all'UIBM mediante il servizio di posta che ne attesti il ricevimento il versamento è di € **40,00**(copia semplice) e € **43 + marca da bollo di € 14,62** (copia autentica) da eseguire su c.c.p. n° 33692005 intestato alla CCIAA di ROMA (tel 06 52082814/18) con la causale diritti di segreteria per il deposito **cartaceo** di una domanda di disegno o modello .

## 6. LETTERA D'INCARICO

La lettera d'incarico (art. 201 del dlgs n°30/2005) - in carta bollata da €14,62 - o -con marca da bollo da €14,62 redatta in conformità del modello riportato in appendice; va firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall'incaricato; vale per il deposito di una sola o più domande di registrazione dello stesso richiedente.

## 7. LA DESIGNAZIONE D'INVENTORE

L' inventore dovrà essere dichiarato nella domanda ;in caso contrario è necessaria la presentazione di un separato atto di designazione redatto in conformità al modello in allegato.

## 8. DOCUMENTO DI PRIORITÀ

Il documento di priorità **serve per rivendicare** il precedente deposito di una analoga domanda di registrazione eseguita all'estero.

L'estensione all'estero della domanda può essere effettuata entro 6 mesi dalla data di deposito.

## TABELLA A

<b>REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)</b>	
<b>Diritti di deposito</b>	<b>Euro</b>
Domanda di registrazione per un disegno e modello in modalità telematica	50,00
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in modalità telematica	100,00
Domanda di registrazione per un disegno e modello informato cartaceo	100,00
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in formato cartaceo	200,00
<b>Diritto di proroga oltre il quinto anno</b>	
corrisposto	
- secondo quinquennio	30,00
- terzo quinquennio	50,00
- quarto quinquennio	70,00
- quinto quinquennio	80,00
<b>Diritto di mora</b>	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
<b>Diritti per trascrizioni</b>	
Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione	50,00

### **Periodo transitorio (1.01.2007-30.04.2007)**

**Il pagamento degli importi per mantenere in vita il brevetto, relative alle scadenze maturate nel periodo transitorio, di cui sopra dev'essere corrisposto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione del diritto di mora.**

### **NOTA BENE**

**Diritto forfetario una tantum per il quinquennio successivo al primo la cui decorrenza è intervenuta nell'anno 2006:**

secondo quinquennio della registrazione per uno o più disegni e modelli	euro 24,00
terzo quinquennio della registrazione per uno o più disegni e modelli	euro 40,00
quarto quinquennio della registrazione per uno o più disegni e modelli	euro 56,00
quinto quinquennio della registrazione per uno o più disegni e modelli	euro 64,00

**Il pagamento degli importi di cui sopra dev'essere corrisposto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione del diritto di mora.**

**Per i disegni tessili in vigore al 31.12.2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa (vedi Tab A ) dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data del deposito originario.**